

Le società consortili devono trasferire i ricavi o le perdite in capo alle consorziate

Luglio 2011

L'art. 2602 c.c. dispone che «*Con il contratto di consorzio, più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese*».

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il riflesso tributario della norma appena ricordata è che il consorzio «*non può e non deve avere (se vuole mantenere tale qualità soprattutto ai fini fiscali) nessun vantaggio economico per sé perché tali vantaggi (come gli eventuali svantaggi) appartengono (in aderenza alla convenuta finalità negoziale) unicamente sempre e solo alle imprese consorziate*».

Tale è il principio espresso dalla Corte con la sentenza 17 giugno 2011, n. 13295¹.

Di seguito i tratti salienti della pronuncia.

La controversia

Le contestazioni elevate ad una società consortile originavano dall'omesso riaddebito dei costi e dei ricavi alle imprese consorziate in violazione degli obblighi di fatturazione e, conseguentemente, impostivi (IRES, IRAP e IVA).

In particolare, il consorzio, con riferimento a talune commesse, incassava l'integrale compenso senza, formalmente, trasferire i costi ed i ricavi in capo alle imprese, impedendo, di fatto, che il risultato positivo o negativo della gestione si realizzasse direttamente in capo a queste ultime.

Attraverso un meccanismo di compensazione degli utili spettanti alle consorziate e dei costi imputabili a ciascuna impresa *pro* quota si realizzava l'omesso ribaltamento dei proventi e delle spese.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il rendiconto del consorzio avrebbe dovuto esporre i costi di gestione (dare) e i contributi delle singole imprese partecipanti *pro* quota (avere), costituenti i ricavi del consorzio.

Al contrario, il rendiconto esponeva le somme incassate direttamente dalla società committente senza un effettiva distribuzione delle medesime ai reali destinatari di tali proventi (le consorziate).

La sentenza della Corte

La pronuncia di legittimità osserva che il consorzio persegue uno scopo mutualistico e, pertanto, non può essere destinatario di vantaggi (o svantaggi) economici giacché, per sua natura, deve essere unicamente diretto alla disciplina ovvero allo svolgimento di determinate fasi delle imprese consorziate.

Da questo postulato deriva che «*le operazioni della società consortile, nei confronti del fisco, sono operazioni proprie delle società che l'hanno costituita, sicché tale società per sua natura, scopo e funzione, deve indefettibilmente operare, nei rapporti con le imprese consorziate per trasparenza*».

E pertanto, il consorzio, quale ente privo di finalità di lucro, deve provvedere al trasferimento dei costi e dei ricavi – dedotti i propri costi di gestione – alle imprese consorziate di modo da garantire la corretta imputazione di tali proventi.

¹ In senso adesivo si ricordano Cassazione 28 ottobre 2009, n. 22790 e Cassazione 18 giugno 2008, n. 16410.

* * * * *

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

* * * * *

Alessandro Mainardi

amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni

gleoni@orrick.com

Luca Di Nunzio

ldinunzio@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com